

Deliberazione della Giunta Regionale n° 2185/C del 12/08/1998
Autorizzazione definitiva di carattere generale per le emissioni in atmosfera
provenienti da impianti esistenti D.P.R. n. 203/88, [artt. 12 e 13](#) - [D.P.C.M.](#)
[21.07.1989](#), punti 9), 16) e 18) - [D.M. 12.07.1990](#).

Doc. **49802185.9AB** di Origine **Regionale**
emanato/a da : **Regione Abruzzo**
e pubblicato/a su : **Bollettino. Uff. Regione n° 30 del 27/11/1998**

riguardante :

AMBIENTE - Inquinamento e tutela dell'atmosfera - Impianti industriali
AMBIENTE - Inquinamento e tutela dell'atmosfera - Aspetti generali

SOMMARIO

[NOTE](#)

[TESTO](#)

[ALLEGATO 1](#)

[ALLEGATO 2](#)

- § -

NOTE

La presente deliberazione di giunta costituisce parte integrante della deliberazione del Consiglio del 6 ottobre 1998, [n. 97/17](#).

- § -

TESTO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, [n. 203](#), recante «norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali», che all'art. 13 attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione provvisoria e poi definitiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possono provocare inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 12 del D.P.R. n. 203/88 con il quale si dà l'obbligo per gli impianti esistenti di presentare domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, successivamente prorogato di 30

giorni dalla Legge n. 288 del 04.08.1989;

Visto il [D.P.C.M. del 21.07.1989](#) costituente atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'interpretazione ed applicazione del D.P.R. n. 203/88 che al punto 9) dà l'esatta definizione di impianto esistente;

Visto il comma 3 dell'[art. 13](#) del D.P.R. n. 203/88 il quale stabilisce che decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda entro il quale dovrebbe provvedere l'autorità competente, salve le responsabilità di quest'ultima, l'impresa è comunque tenuta a realizzare il progetto di adeguamento nei termini e nei modi indicati nella domanda e a rispettare il più elevato dei valori di emissione definito nelle linee guida di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto, ovvero i valori limite fissati dalle regioni;

Visto il comma 4 dell'art. 13 del D.P.R. n. 203/88 il quale stabilisce che l'autorizzazione definitiva è concessa previo accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provvisoria, ovvero nell'ipotesi di cui al succitato comma 3, salve le prescrizioni integrative, previo accertamento della realizzazione del progetto di adeguamento delle emissioni presentato dall'impresa a corredo della domanda di autorizzazione;

Visto il punto 16) del citato D.P.C.M. del 21.07.1989 con il quale si ribadisce che l'autorizzazione definitiva prevista dal comma 4 dell'art. 13 del D.P.R. 203/88 viene rilasciata nei confronti di tutti gli impianti esistenti, sia che per gli stessi sia stata rilasciata autorizzazione provvisoria, sia che si siano verificate le condizioni di cui al citato comma 3 dell'art. 13 del D.P.R. n. 203/88;

Visto il punto 18) del D.P.C.M. del 21.07.1989, in cui si prevede la possibilità per le Regioni di rilasciare autorizzazioni provvisorie o definitive di carattere generale per categorie di impianti specificatamente individuate in relazione al tipo e modalità di produzione, anche in mancanza di fissazione dei limiti di emissione statali o regionali;

Visto il [D.M. del 12.07.1990](#), il quale in ottemperanza dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 203/88 stabilisce le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti, fissa i valori di emissioni minimi e massimi per gli impianti esistenti, nonché i metodi generali di campionamento analisi e valutazione delle emissioni, definisce i criteri per l'utilizzazione di tecnologie disponibili per il controllo delle emissioni, ed infine stabilisce all'art. 5 i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti, il cui termine ultimo è fissato al 31 Dicembre 1997;

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale n. 16/7 del 21 marzo 1991 pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Abruzzo n. 14 del 23.05.1991, che in ottemperanza dell'art. 4 comma 1, lettera d) del D.P.R. 203/88 ha fissato quali limiti massimi di riferimento per le emissioni relative agli impianti esistenti ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 203/88 presenti nel territorio regionale, i valori minimi fissati negli allegati 1, 2 e 3 del D.M. 12.07.1990;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 3677 del 25.06.1993 pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Abruzzo n. 17 del 04.05.1994, la quale oltre a stabilire quali sono gli organi abilitati ad effettuare i controlli di cui al D.P.R. 203/88 e D.M. 12.07.1990, sancisce l'obbligo ai titolari di impianti esistenti, di munirsi di certificazione attestante la

regolare conduzione degli impianti ed il rispetto dei valori limite alle emissioni di cui al D.M. 12.07.1990 e della delibera di Consiglio Regionale 16/7 del 21.03.1991, nei modi previsti dalla L.R. 42/90;

Dato atto che la certificazione di cui alla succitata D.G.R. 3677 del 25.06.1993, deve essere rilasciata dagli organi abilitati, seguendo quale modello di riferimento lo schema-tipo (all. 2) approvato con delibera di Giunta Regionale n. 4270 del 07.09.1995 pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Abruzzo n. 23 del 17.10.1995;

Viste le delibere di Giunta Regionale [n. 5859](#) del 30.10.1993 e di Consiglio Regionale n. 87/20 del 21.12.1993 (Allegati n. 1 e 2) pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Abruzzo n. 6 del 17.02.1994, con le quali vengono approvati i criteri regionali per procedure tecniche e amministrative per gli impianti di cui all'art. 12 D.P.R. 203/88 e D.M. 12.07.1990 e nel contempo vengono individuati i criteri per il rilascio ai suddetti impianti dell'autorizzazione generale provvisoria per anni 3;

Considerato che ai sensi del punto 16) del D.P.C.M. del 21.07.1989 al fine del rilascio dell'autorizzazione definitiva la Regione, tenuto conto anche del disposto dell'art. 11 del D.P.R. 203/88 può dare prescrizioni conformi alle linee guida di cui al D.M. del 12.07.1990;

Ritenuto pertanto possibile e necessario attivare una procedura di autorizzazione che permetta, garantendo il rispetto dei criteri autorizzativi previsti dall'art. 13 del D.P.R. 203/88 e dai punti 16) e 18) del D.P.C.M. del 21.07.1989, di rilasciare in tempi rapidi le autorizzazioni definitive di carattere generale per gli impianti esistenti di cui all'art. 12 del D.P.R. 203/88, in considerazione anche della scadenza dell'ultimo termine fissato al 31.12.1997 stabilito dall'art. 5 del D.M. 12.07.1990 per l'adeguamento delle emissioni degli impianti esistenti e della scadenza dell'autorizzazione generale provvisoria di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 5859 del 30.10.1993 per anni 3;

Dato atto che la Giunta Regionale procede al rilascio di autorizzazioni, con proprie deliberazioni, all'apertura di nuovi impianti e di impianti esistenti ai sensi degli artt. 6, 15, 17 e 12 del D.P.R. 203/88 e che pertanto anche le procedure amministrative, nonché i requisiti tecnici costruttivi e gestionali che dovranno essere garantiti dagli Enti e dalle imprese al fine di poter usufruire della procedura di autorizzazione definitiva di carattere generale sono da predisporre ed approvare da parte della Giunta Regionale;

Ritenuto che gli Enti e le Imprese che presentano domanda di autorizzazione al competente Settore Ecologia e Tutela Ambiente della Giunta Regionale seguendo la procedura predisposta dalla presente delibera e che impegnandosi a rispettare i requisiti tecnici costruttivi e gestionali prescritti dalla procedura medesima possano considerarsi autorizzate in via generale e definitiva ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88, e dei punti 16) e 18) del D.P.C.M. 21.07.1989 con effetto dal novantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione se permane il silenzio dell'Amministrazione Regionale;

Atteso che tale autorizzazione può essere revocata con deliberazione della Giunta Regionale sulla base di quanto sancito all'[art. 10](#) del D.P.R. 203/88;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;

Visto il D.P.C.M. del 21 luglio 1989;

Dato atto che il dirigente del Servizio Ecologia e Tutela Ambiente ha espresso parere favorevole sulla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa della presente deliberazione;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di proporre al Consiglio Regionale di recepire ed assumere come propria in ogni sua parte per gli specifici effetti da conseguire, la presente delibera della Giunta Regionale e gli allegati che vi sono richiamati e che l'accompagnano, il tutto costituente corpo unico con il presente atto;

di attivare la procedura di rilascio dell'autorizzazione definitiva di carattere generale per gli impianti esistenti di cui all'art. 12 del D.P.R. 203/88;

di adottare lo schema di domanda di autorizzazione di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente atto, per la richiesta dell'autorizzazione definitiva di carattere generale; di adottare lo schema di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente atto, per le procedure tecniche di riferimento per gli impianti di cui all'art. 12 D.P.R. 203/88 già adottato con delibera di Giunta Regionale [n. 5859](#) del 30.10.1993;

di autorizzare in via definitiva e generale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 203/88 e dei punti 16) e 18) del D.P.C.M. del 21.07.1989 gli impianti esistenti di cui all'art. 12 del D.P.R. 203/88 a condizione che si impegnino a rispettare i seguenti requisiti:

- a) presentazione da parte del legale rappresentante dell'impianto di domanda di autorizzazione contenente le informazioni di cui all'Allegato 1 e corredata della documentazione di cui all'Allegato 2, Allegati facenti parti integranti del presente atto;
- b) obbligo per la ditta alla effettuazione delle analisi annuali alle emissioni ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 12.07.1990, da riportarsi su apposito registro con pagine numerate, regolarmente bollato e messo a disposizione degli organi di controllo; copia delle analisi annuali alle emissioni devono essere inviate al competente Settore Ecologia e Tutela dell'Ambiente della Giunta Regionale Abruzzo per la redazione del piano di risanamento della qualità dell'aria;
- c) non superamento dei valori limite di cui al D.M. 12.07.1990 e alla delibera di Consiglio Regionale n. 16/7 del 21.03.1991, e periodica e corretta manutenzione degli impianti di abbattimento di cui all'All. 5 del D.M. 12.07.1990;
- d) trasmissione della certificazione ai sensi delle delibere di Giunta Regionale n. 3677 del 25.06.1993 e n. 4270 del 07.09.1995, attestante la regolare conduzione degli impianti ed il rispetto dei valori limite alle emissioni di cui alla normativa nazionale D.M. 12.07.1990 e delibera di Consiglio Regionale n. 16/7 del 21.03.1991;
- e) avvenuto convogliamento delle emissioni diffuse e adozione di idonei sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dal ciclo di lavorazione, come da All. 5 del D.M. 12.07.1990.

di disporre la trasmissione dell'avvenuta autorizzazione definitiva di carattere generale alla ditta, al Sindaco, al P.M.I.P della A.S.L. ed alla Provincia competenti per territorio;

di disporre la pubblicazione integrale della presente delibera sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Abruzzo.

Gli Enti e le Imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui all'Allegato 1, impegnandosi a rispettare tutti i requisiti precedentemente elencati, sono autorizzati in via generale e definitiva ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88 e dei punti 16) e 18) del D.P.C.M. del 21.07.89, decorsi 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione permanendo sulla stessa il silenzio dell'Amministrazione Regionale.

Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Regione deve essere contestualmente inviata al Sindaco, al P.M.I.P della A.S.L. ed alla Provincia competenti per territorio.

Sull'autorizzazione definitiva di carattere generale si procederà secondo quanto disposto all'art. 10 del D.P.R. 203/88 nel caso in cui si verifichi un superamento anche temporaneo dei valori limite di emissione di cui al D.M. del 12.07.1990 e della Delibera di Consiglio Regionale n. 16/7 del 21.03.1991 ed in tutti gli altri casi di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 04.12.1993 n. 496, convertito con modificazioni dalla L. 21.01.1994 n. 61, i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie sono affidati ai P.M.I.P. delle A.S.L. competenti per territorio.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934, [n. 1265](#).

Gli Enti e le imprese autorizzati in via generale e definitiva dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al P.M.I.P della A.S.L. competente per territorio, quanto segue:

- a) eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti;
- b) la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi;

ALLEGATO 1

Schema di domanda di autorizzazione definitiva di carattere generale per impianti ed emissioni di cui al D.M. 12/07/1990.

Per i soggetti privati la domanda deve essere presentata in carta legale (bollo da £ 20.000).

Alla REGIONE ABRUZZO
Ass.to ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTE
P.zza Unione, 13
65100 PESCARA

e p. c.
Al Signor SINDACO del Comune di

e p.c.
Al P.M.I.P. di

e p.c.
Alla PROVINCIA di

OGGETTO: Domanda di autorizzazione definitiva di carattere generale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88, e dei punti 16) e 18) del D.P.C.M. del 21/07/1989, per le emissioni in atmosfera di cui al D.M. 12/07/1990 provenienti da impianti esistenti (*).

Il sottoscritto nato/a
.....
il residente a
.....
Via n. nella sua qualità di legale
rappresentante
dell'impresa (ragione sociale) con sede legale in
.....
Via n. tel cod. fiscale
.....
partita IVA (con iscrizione al
Tribunale di
..... n....), con iscrizione alla Camera di Commercio di
n

CHIEDE

l'autorizzazione definitiva di carattere generale di cui agli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88, e dei punti 16) e 18) del [D.P.C.M. del 21/07/1989](#), per le emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto di
ubicato nel Comune di (.....), Via
..... n.

A tal fine dichiara:

- a) di allegare tutta la documentazione di cui all'Allegato 2 a corredo della presente domanda, (oppure) che la documentazione di cui all'Allegato 2 è già stata inviata a corredo della prima domanda di autorizzazione inoltrata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, in quanto non c'è stata alcuna variazione nè all'impianto e nè alle emissioni prodotte;
- b) di effettuare le analisi annuali alle emissioni ai sensi dell'[art. 4](#) del D.M. 12/07/1990, da riportarsi su apposito registro con pagine numerate, regolarmente bollato e messo a disposizione degli organi di controllo; copia delle analisi annuali alle emissioni saranno inviate al competente Settore Ecologia e Tutela dell'Ambiente della Giunta Regionale Abruzzo per la redazione del piano di risanamento della qualità dell'aria;
- c) di non superare i valori limite di cui al D.M. 12/07/1990 e alla delibera di Consiglio Regionale n. 16/7 del 21/03/1991 e di provvedere ad una periodica e corretta manutenzione degli impianti di abbattimento di cui all'All. 5 del D.M. del 12/07/1990;
- d) di aver provveduto al convogliamento delle emissioni diffuse ed all'adozione di idonei sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dal ciclo di lavorazione come da All. 5 del D.M. 12/07/1990;
- e) di trasmettere la certificazione ai sensi delle delibere di Giunta Regionale n. 3677 del 25/06/1993 e n. 4270 del 07/09/1995 attestante la regolare conduzione degli impianti ed il rispetto dei valori limite alle emissioni di cui alla normativa nazionale D.M. 12/07/1990 e delibera di Consiglio Regionale n. 16/7 del 21/03/1991
(oppure)
di avere trasmesso la certificazione di cui alle delibera succitate, dichiarando la stessa

ancora valida poiché non c'è stata alcuna variazione all'impianto e ne vi sono state variazioni delle emissioni in atmosfera.

Data

Firma

(*) L'esatta definizione di impianto esistente è precisata al punto 9) del D.P.C.M del 21/07/1989.

ALLEGATO 2

Gli elaborati tecnici allegati alla richiesta di autorizzazione devono essere datati, numerati, timbrati e firmati per ogni singola pagina come di seguito descritto.

ELABORATI TECNICI

(redatti da tecnico abilitato)

1. Corografia 1:25.000;
2. Stralcio-strumento urbanistico vigente;
3. Aerofotogrammetria in scala 1:5.000 o in mancanza, planimetria in scala adeguata dalla quale risulti l'ubicazione dei fabbricati limitrofi con l'indicazione delle loro altezze e distanze;
4. Planimetria dell'impianto in scala adeguata, nella quale siano individuate:
 - a) le aree occupate da ciascuna installazione produttiva o di servizio (es.: forni, reattori, stoccaggi, cabine di verniciatura, generatori di calore, impianti di abbattimento, ecc.).
 - b) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, sfiati, torce, aspirazioni da ambiente di lavoro, ecc) contrassegnati da un numero progressivo.

RELAZIONE TECNICA

5. Indicazione per ogni prodotto finale di:
 - a) Tipologia
 - b) Nome commerciale (eventuale)
 - c) Quantitativi annui;
6. Descrizione del ciclo lavorativo svolto complessivamente nello stabilimento e distinto per i vari impianti;
 - 6.1 Descrizione per ogni impianto e relative caratteristiche tecniche (dimensionamento, potenzialità e condizioni di esercizio, sistemi di regolazione e controllo ecc. con indicazione dei tempi di funzionamento e anno di costruzione);
 - 6.2 Schema di flusso quantificato del ciclo lavorativo suddiviso in fasi, con individuazione di ogni singola fase anche se presente più volte nella stessa configurazione o temporaneamente inattiva, in cui le materie prime e/o gli intermedi e/o gli ausiliari di lavorazione, vengono in modo continuo o discontinuo estratti, trasformati, combusti, movimentati, miscelati, utilizzati, stoccati, ecc. e individuazione dei punti di emissione contrassegnati con un numero progressivo;
 - 6.3 Elenco delle fasi individuate (la centrale termica o comunque i generatori di calore indiretto presenti nell'impianto devono essere comunque descritti come fase a sé

stante);

PER OGNI FASE INDIVIDUATA INDICARE:

6.3.1 Descrizione della fase;

6.3.2 Tipo, caratteristiche e quantitativo di ogni materiale (ivi compresi i combustibili e indicazione degli elementi di cui all'allegato 1 D.M. 12.07.90) avviato nell'ora e nel giorno alla fase;

6.3.3 Durata e modalità di svolgimento della fase, specificando ore/giorno, giorni/settimane, settimane/anno, e se continuo o discontinuo;

6.3.4 Tempi necessari per il raggiungimento del regime di funzionamento e per l'interruzione dell'esercizio dell'impianto;

6.3.5 Tempi necessari perché cessino le emissioni in atmosfera dopo l'interruzione dell'esercizio dell'impianto;

6.3.6 Tipo, caratteristiche e quantitativo di ogni materiale derivante nell'ora e nel giorno dalla fase, indicando per ognuno la destinazione, escludendo gli effluenti (fumi, gas, polveri, ecc.) in quanto specificamente richiesti al punto successivo;

6.3.7 Caratteristiche degli effluenti (fumi, gas, polveri ecc) derivanti dalla fase nelle più gravose condizioni di esercizio indicando:

- velocità di flusso in m/sec;

- tenore di ossigeno;

- portata in volume in mc/h a 0° C e 0,101 MPa;

- temperatura in gradi °C;

- concentrazione in mg/mc a 0° C e 0,101 MPa di ogni sostanza contenuta negli effluenti;

- flusso di massa o fattore di emissione (v. art. 3 punto 1 [D.M. 12.07.90](#)).

I dati sopra richiesti vanno riferiti a n. 1 ora di funzionamento dell'impianto e comprovati con certificati di analisi chimico fisiche delle emissioni effettuate secondo i metodi di misurazione ed analisi di cui al D.M. 12.07.90 all. 4;

6.3.8 Descrizione e funzionamento del sistema di abbattimento adottato;

6.3.9 Modalità, tempi e frequenza della manutenzione ordinaria dell'impianto o sistema di abbattimento;

6.3.10 Caratteristiche di ogni punto di emissione in atmosfera e dei relativi effluenti -

Per ogni punto di emissione dovrà essere indicato secondo i criteri ed i metodi stabiliti dal D.M. 12.07.90:

- altezza rispetto al piano campagna in metri;

- diametro interno allo sbocco in metri o sezione interna allo sbocco in m. x m.;

- direzione del flusso allo sbocco (orizzontale o verticale);

- indicazione della provenienza degli effluenti convogliati al punto di emissione in esame;

- durata e frequenza delle emissioni;

6.3.11 Quadro riassuntivo delle emissioni da compilare direttamente sul modello allegato in ogni sua voce, datato e firmato dal legale rappresentante della Società.

Il settore si riserva di richiedere eventuali supplementi tecnici e/o cartografici qualora se ne ravveda la necessità'.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

data li,

.....

Impianto

Allegato n°

.....

Data
Rappresentante

Il Legale
(timbro e firma)

.....

1. Luogo in cui sarà ubicato l'impianto per il quale si sta presentando domanda di autorizzazione.
2. Una impresa o ente può gestire più unità locali operative.
3. La sede dove si svolge l'attività amministrativa inerente la gestione dell'impresa.
